

COMUNE DI NUS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**

Legge 4 febbraio 1963 n. 161
Legge 23 dicembre 1970 n. 1142

approvato con delibera C.C. n. 51 del 03.07.2005

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - *(Oggetto del regolamento)*
- Art. 2 - *(Autorizzazione amministrativo all'esercizio)*
- Art. 3 - *(Tipologia delle autorizzazioni)*
- Art. 4 - *(Attività svolte nel domicilio)*
- Art. 5 - *(Commissione consultiva Comunale)*
- Art. 6 - *(Funzionamento della commissione consultiva Comunale)*

Capo II - Norme per il rilascio dell'autorizzazione

- Art. 7 - *(Richiesta dell'autorizzazione)*
- Art. 8 - *(Presentazione delle domande)*
- Art. 9 - *(Contenuti dell'autorizzazione)*
- Art. 10 - *(Accertamento per il rilascio delle autorizzazioni)*
- Art. 11 - *(Rilascio dell'autorizzazione)*
- Art. 12 - *(Rifiuto di autorizzazione - gravami)*
- Art. 13 - *(Inizio attività)*
- Art. 14 - *(Modifiche)*
- Art. 15 - *(Trasferimento negozio)*
- Art. 16 - *(Modificazione della titolarità dell'impresa)*
- Art. 17 - *(Autorizzazione: sospensione, revoca e decadenza)*
- Art. 18 - *(Distribuzione territoriale degli esercizi)*

Capo III - Norme igienico - sanitarie

- Art. 19 - *(Accertamento igienico - sanitario)*
- Art. 20 - *(Condizioni igienico - sanitarie dei locali)*
- Art. 21 - *(Requisiti igienici delle attrezzature)*
- Art. 22 - *(Norme igieniche per l'esercizio delle attività)*
- Art. 23 - *(Controlli sanitari del personale)*
- Art. 24 - *(Accertamento dei requisiti di sicurezza statica)*

Capo IV - Orari e tariffe

- Art. 25 - *(Tariffe)*
- Art. 26 - *(Orario)*

Capo V - Controlli e sanzioni

- Art. 27 - *(Controlli)*
- Art. 28 - *(Sanzioni)*
- Art. 29 - *(Abusivismo)*
- Art. 30 - *(Provvedimenti d'urgenza)*

Capo VI - Norme transitorie e finali

- Art. 31 - *(Disposizioni transitorie)*
- Art. 32 - *(Abrogazione delle norme precedenti)*
- Art. 33 - *(Entrata in vigore del presente regolamento)*

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 *(Oggetto del regolamento)*

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, centri abbronzanti, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 *(Autorizzazione amministrativo all'esercizio)*

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12 "Rilascio dell'autorizzazione".

Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate, handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro.

E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se volta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o altro. Anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo capo II, escluso il requisito della distanza minima, a condizione che:

- a. le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
- b. le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della tessera o certificati di idoneità sanitaria rilasciati dal Medico di Sanità Pubblica.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, m. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero delle autorizzazioni non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1968, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione amministrativa.

Art. 3

(Tipologia delle autorizzazioni)

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 2 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a. **BARBIERE:** trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione, che non apportano rilevanti modifiche all'aspetto naturale;
- b. **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;

ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

Art. 4

(Attività svolte nel domicilio)

Le attività di cui all'articolo 3 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano nettamente separati dall'alloggio stesso per mezzo di una porta che verrà tenuta chiusa, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e li si uniformi alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

sarà preferibile una doppia entrata; tuttavia qualora tale condizione ottimale non si verifichi, sarà indispensabile che l'accesso dall'esterno al locale di lavorazione ed alla sala d'aspetto sia diretto, cioè senza attraversamento di vani dell'abitazione.

Art. 5

(Commissione consultiva Comunale)

E' istituita una commissione comunale consultiva che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Essa è composta:

- a. da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c. dal Medico di Sanità Pubblica;
- d. dal Comandante la Polizia Municipale;
- e. da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano nella categoria residente nel Comune.

La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:

1. redazione del regolamento e sue modifiche;
2. domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelle esistenti;
3. calendario e orari di apertura e chiusura degli esercizi;
4. adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
5. ogni altra questione riguardante la categoria.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della commissione consultiva comunale quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

In sede di prima applicazione si conferma la commissione già in atto.

Art. 6

(Funzionamento della commissione consultiva Comunale)

Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione consultiva comunale, qualora non pervenissero le anzidette designazioni, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro membri. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente articolo 5 lettere a) b) e), il comune provvede alla loro sostituzione. La

designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

Capo II
Norme per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7
(Richiesta dell'autorizzazione)

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitarsi l'attività (via e numero civico);
- d) se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici;
- e) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- f) data alla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o data dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente commissione regionale;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società depositato o dell'atto costitutivo di società di fatto depositato dall'ufficio del registro;
- c) planimetria con sezione dei locali;
- d) elenco delle attrezzature;
- e) parere consultivo preventivo sull'idoneità dei locali del Medico di Sanità Pubblica, se gli stessi sono già disponibili.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente dal comune.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualifica professionale", come previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di società di fatto.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

L'esame della domanda dell'autorizzazione non è subordinata:

- alla condizione che l'interessato disponga già all'atto della domanda del locale e che ne dia dimostrazione;
- alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di "prevenzione incendi".

Dopo l'accoglimento della domanda e prima della consegna dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario) ed il certificato di autorizzazione sanitaria del Medico di Sanità Pubblica attestante l'idoneità dei locali e delle attrezzature; la documentazione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

Art. 8

(Presentazione delle domande)

All'atto della presentazione della domanda, ogni impresa dovrà corrispondere se necessario l'importo prescritto per il sopralluogo del Medico di Sanità Pubblica e del tecnico comunale.

Art. 9

(Contenuti dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con del modalità previste dal successivo articolo 18 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e sottostare alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'esercizio delle attività di estetista".

L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna , può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme societarie previste dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all'esercizio dell'attività principale.

Art. 10

(Accertamento per il rilascio delle autorizzazioni)

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento preventivo:

- a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dell'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate alla svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
- e) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
- f) del limite previsto dal rapporto popolazione/esercizi previsto dal successivo articolo 18;
- g) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Art. 11

(Rilascio dell'autorizzazione)

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio protocollo del comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta, si prenderà per valida la data del completamento della documentazione.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 5.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé

l'autorizzazione o copia di essa autenticata ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale mediante notifica.

Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

Art. 12

(Rifiuto di autorizzazione - gravami)

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 13

(Inizio attività)

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle Imprese per le Imprese non Artigiane;
- b) certificazione sanitaria del personale addetto.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente dal Comune.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14

(Modifiche)

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il Medico di Sanità Pubblica.

Art. 15

(Trasferimento negozio)

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento presentare apposita domanda. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti di altre domande.

L'autorizzazione in questo caso è subordinata oltre che all'accertamento dei requisiti igienico -sanitari dei locali e delle attrezzature, anche al rapporto/popolazione/esercizi di cui all'articolo 18.

Art. 16

(Modificazione della titolarità dell'impresa)

Nel caso in cui il richiedente in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione allegando alla domanda di cui all'articolo 7 copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi o aventi diritto potranno trasferire immediatamente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede o avente diritto dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Il subentrante ha diritto a continuare l'attività del cedente negli stessi locali in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 18 "Distribuzione territoriale degli esercizi".

Art. 17

(Autorizzazione: sospensione, revoca e decadenza)

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna potrà essere sospesa qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o non sia stata presentata la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 13;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro sessanta giorni.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione della stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Art. 18

(Distribuzione territoriale degli esercizi)

In considerazione della morfologia territoriale del Comune di Nus non si ritiene opportuna la ripartizione del territorio comunale in zone.

L'autorizzazione all'apertura di una nuova attività o al trasferimento di un esercizio è determinata ad 1 esercizio ogni 500 abitanti..

La determinazione degli abitanti è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di apertura.

Capo III
Norme igienico - sanitarie

Art. 19

(Accertamento igienico - sanitario)

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

La dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate. Il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Art. 20

(Condizioni igienico - sanitarie dei locali)

Tutti i negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico -sanitarie, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.:

- a) avere un'altezza come stabilito dal Piano Regolatore Comunale, essere igienicamente idoneo, essere normalmente dotato di illuminazione e bene aerato;
- b) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione;
- c) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto;
- d) servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. I servizi non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di una antilatrina;
- e) nel locale verranno esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di Sanità Pubblica. I cartelli saranno stampati in caratteri ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di Sanità Pubblica;

- f) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti;
- g) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente;
- h) gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria e muniti anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.

Art. 21

(Requisiti igienici delle attrezzature)

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere di materiale lavabile e forniti di poggiatesta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani;
- b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia e quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati.

E' vietato durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene.

E' vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 22

(Norme igieniche per l'esercizio delle attività)

A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, è fatto obbligo di usare indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

E' fatto obbligo di usare guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicati.

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.

Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.

Art. 23

(Controlli sanitari del personale)

E' prescritto che il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Medico di Sanità Pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposita tessera sanitaria che deve essere conservata nel negozio per gli opportuni controlli sanitari.

Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Art. 24

(Accertamento dei requisiti di sicurezza statica)

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso, da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

Capo IV
Orari e tariffe

Art. 25
(Tariffe)

Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 26
(Orario)

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dalle autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'art. 28.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

Capo V
Controlli e sanzioni

Art. 27
(Controlli)

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 28
(Sanzioni)

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 29
(Abusivismo)

Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 30
(Provvedimenti d'urgenza)

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 28, nei casi urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 31
(Disposizioni transitorie)

Le ditte che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, sono autorizzate a continuare l'attività.

Art. 32
(Abrogazione delle norme precedenti)

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Art. 33
(Entrata in vigore del presente regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.